

ACCORDO TRA LA FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO E L'ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI (I.N.A.I.L.) PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI FACCHINI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE ED ASSOCIAZIONI IN GENERE ESERCENTI LAVORI DI FACCHINAGGIO

Il presente accordo concerne l'assicurazione delle cooperative, carovane ed associazioni in genere esercenti esclusiva attività di facchinaggio ed in virtù di esso i facchini associati conseguiranno in caso d'infortunio sul lavoro i benefici assistenziali e di risarcimento economico stabiliti dal R.D. 17.8.1935, n.1765 e dai successivi provvedimenti legislativi complementari.

Il presente accordo viene regolato dalle condizioni che seguono:

- 1°) - ai fini della fissazione dei premi di assicurazione, le cooperative, carovane ed associazioni predette, con riguardo alla specie di lavorazione esercitata, vengono distinte in due grandi settori:
 - 1°) settore: che concerne il facchinaggio di generi ortofrutticoli, ovunque avvenga, ed il facchinaggio, per il solo trasporto bagagli dei viaggiatori, nelle stazioni ferroviarie, portuali, doganali ed autofilotraviarie;
 - 2°) settore: che concerne il facchinaggio di merci in genere, ovunque avvenga.
- 2°) - le cooperative, carovane ed associazioni anzidette, dovranno presentare alle competenti sedi dell'Istituto, (se non abbiano già in corso posizione assicurativa) le regolari denunce di esercizio, debitamente sottoscritte dal loro legale rappresentante;
- 3°) - unitamente alla denuncia di esercizio, dovranno altresì presentare, pure sottoscritto, un elenco nominativo dei propri soci e, successivamente, dovranno notificare, tempestivamente e per raccomandata od altro mezzo similare, ogni variazione all'elenco stesso, precisando la data della variazione medesima.

Denunce ed elenchi dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di appartenenza alla Federazione Unitaria Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, aderente alla L.C.G.I.L., rilasciata dal rappresentante provinciale della stessa Federazione;
- 4°) - nel caso che le cooperative, carovane ed associazioni similari, impieghino lavoratori "avventizi" ed "occasionalisti" esse dovranno:
 - denunciarne, nominativamente, l'assunzione mediante raccomandata (da spedirsi precedentemente all'assunzione stessa) od altro mezzo equipollente;
 - denunciarne, nominativamente, il licenziamento mediante raccomandata od altro mezzo similare, avvertendo che, agli effetti del calcolo del premio, ciascun "avventizio" od "occasionale" sarà considerato continuativamente al lavoro sino al giorno (compreso) della spedizione della raccomandata stessa da rilevarsi dal timbro postale (in caso di consegna a mano, avrà valore a tale effetto la data di consegna).
- 5°) - la liquidazione delle indennità ai "soci" od ai lavoratori "avventizi" od "occasionalisti" infortunati, sarà effettuata in base al salario medio convenzionale che sarà determinato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (in sostituzione di quello di £.220.= stabilito con decreto ministeriale del 5 gennaio 1948), fermo restando il salario minimo di £.120.000.= annue e quello massimo di £.270.000.= annue, stabilito dalla legge, per la costituzione delle rendite;

perativa, carovana od associazione similare e per gli "avventi-
ed "occasionalisti" nelle seguenti misure:

- a) per le cooperative, carovane od associazioni che operano nel
primo settore:
- £. 500.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per cia-
scun socio;
 - £. 12.= giornaliero per ciascun lavoratore "avventizio" od
"occasionale";
- b) per le cooperative, carovane od associazioni che operano nel se-
condo settore:
- £. 625.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per cia-
scun socio;
 - £. 16.= giornaliero per ciascun lavoratore "avventizio" od
"occasionale".

I premi suddetti sono riferiti al salario minimo assicurabile (con-
venzionale) di £. 400.= giornaliero: localmente potrà essere pattui-
to tra le Sedi dell'I. N. A. I. L. e le singole cooperative, carovane
ed associazioni, a richiesta di quest'ultime, di regolare l'assicu-
razione in base a salari superiori a quello convenzionale.

I premi medesimi debbono essere maggiorati per ogni 50 lire, o
frazione, di aumento del salario giornaliero, nelle seguenti misure:

- a) per le cooperative, carovane ed associazioni che operano nel pri-
mo settore:
- £. 65.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per cia-
scun socio;
 - £. 1,50.= giornaliero per ciascun lavoratore "avventizio" od
"occasionale";
- b) per le cooperative, carovane o associazione che operano nel se-
condo settore:
- £. 78.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun
socio;
 - £. 2.= giornaliero, per ciascun lavoratore "avventizio" od "oc-
casionale".

- 7°) - l'ammontare del premio per i soci dovrà essere pagato anticipatamen-
te per un anno (od anche in rate semestrali o trimestrali, previa
corresponsione di un sopra-premio di rateazione del 2% o del 3%, ri-
spettivamente) salvo regolazione a fine anno (o semestre, o trime-
stre) in relazione al movimento del numero dei soci;
- 8°) - per i lavoratori "avventizi" od "occasionalisti" il premio sarà liqui-
dato posticipatamente, in sede di regolazione annuale, semestrale
o trimestrale;
- 9°) - su i premi suddetti saranno applicate le addizionali di legge (1%
Ispettorato del Lavoro ed altre nuove eventuali).

La particolare forma assicurativa ed i premi fissi di cui sopra,
debbono intendersi applicabili unicamente per il periodo 1° luglio 1949
- 30 giugno 1950, riservandosi la Direzione Generale dell'I. N. A. I. L. di
rivedere e modificare l'assicurazione stessa con effetto dal 1° luglio
1950.

Roma, 12 agosto 1949

p. L'ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Illegibile)

p. FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI
TRASPORTI E AUSILIARI TRAFFICO
IL SEGRETARIO NAZIONALE

F.to (G. Abate)

perativa, carovana od associazione similare e per gli "avventi ed "occasionalisti" nelle seguenti misure:

- a) per le cooperative, carovane od associazioni che operano nel primo settore:
- £. 500.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun socio;
 - £. 12.= giornaliero per ciascun lavoratore "avventizio" od "occasionale";
- b) per le cooperative, carovane od associazioni che operano nel secondo settore:
- £. 625.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun socio;
 - £. 16.= giornaliero per ciascun lavoratore "avventizio" od "occasionale".

I premi suddetti sono riferiti al salario minimo assicurabile (convenzionale) di £. 400.= giornaliero: localmente potrà essere pattuito tra le Sedi dell'I. N. A. I. L. e le singole cooperative, carovane ed associazioni, a richiesta di quest'ultime, di regolare l'assicurazione in base a salari superiori a quello convenzionale.

I premi medesimi debbono essere maggiorati per ogni 50 lire, o frazione, di aumento del salario giornaliero, nelle seguenti misure:

- a) per le cooperative, carovane ed associazioni che operano nel primo settore:
- £. 65.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun socio;
 - £. 1,50.= giornaliero per ciascun lavoratore "avventizio" od "occasionale";
- b) per le cooperative, carovane o associazione che operano nel secondo settore:
- £. 78.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun socio;
 - £. 2.= giornaliero, per ciascun lavoratore "avventizio" od "occasionale".

- 7°) - l'ammontare del premio per i soci dovrà essere pagato anticipatamente per un anno (od anche in rate semestrali o trimestrali, previa corresponsione di un sopra-premio di rateazione del 2% o del 3%, rispettivamente) salvo regolazione a fine anno (o semestre, o trimestre) in relazione al movimento del numero dei soci;
- 8°) - per i lavoratori "avventizi" od "occasionalisti" il premio sarà liquidato posticipatamente, in sede di regolazione annuale, semestrale o trimestrale;
- 9°) - su i premi suddetti saranno applicate le addizionali di legge (1% Ispettorato del Lavoro ed altre nuove eventuali).

La particolare forma assicurativa ed i premi fissi di cui sopra, debbono intendersi applicabili unicamente per il periodo 1° luglio 1949 - 30 giugno 1950, riservandosi la Direzione Generale dell'I. N. A. I. L. di rivedere e modificare l'assicurazione stessa con effetto dal 1° luglio 1950.

Roma, 12 agosto 1949

p. L'ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Illegibile)

p. FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI
TRASPORTI E AUSILIARI TRAFFICO
IL SEGRETARIO NAZIONALE

F.to (G. Abate)

TRA LA FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL
TRAFFICO E L'ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI (I.N.A.I.L.) PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI FACCHINI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE
ED ASSOCIAZIONI IN GENERE ESERCENTI LAVORI DI FACCHINAGGIO

Il presente accordo concerne l'assicurazione delle cooperative, carovane ed associazioni in genere esercenti esclusiva attività di facchinaggio ed in virtù di esso i facchini associati conseguiranno in caso d'infortunio sul lavoro i benefici assistenziali e di risarcimento economico stabiliti dal R.D. 17.8.1935, n.1765 e dai successivi provvedimenti legislativi complementari.

Il presente accordo viene regolato dalle condizioni che seguono:

1°) - ai fini della fissazione dei premi di assicurazione, le cooperative, carovane ed associazioni predette, con riguardo alla specie di lavorazione esercitata, vengono distinte in due grandi settori:

1°) settore: che concerne il facchinaggio di generi ortofrutticoli, ovunque avvenga, ed il facchinaggio, per il solo trasporto bagagli dei viaggiatori, nelle stazioni ferroviarie, portuali, doganali ed autofilotraviarie;

2°) settore: che concerne il facchinaggio di merci in genere, ovunque avvenga.

2°) - le cooperative, carovane ed associazioni anzidette, dovranno presentare alle competenti sedi dell'Istituto, (se non abbiano già in corso posizione assicurativa) le regolari denunce di esercizio, debitamente sottoscritte dal loro legale rappresentante;

3°) - unitamente alla denuncia di esercizio, dovranno altresì presentare, pure sottoscritto, un elenco nominativo dei propri soci e, successivamente, dovranno notificare, tempestivamente e per raccomandata od altro mezzo simile, ogni variazione all'elenco stesso, precisando la data della variazione medesima.

Denunce ed elenchi dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di appartenenza alla Federazione Unitaria Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, aderente alla L.C.G.I.L., rilasciata dal rappresentante provinciale della stessa Federazione;

4°) - nel caso che le cooperative, carovane ed associazioni similari, impiegino lavoratori "avventizi" ed "occasionalmente" esse dovranno:

- denunciarne, nominativamente, l'assunzione mediante raccomandata (da spedirsi precedentemente all'assunzione stessa) od altro mezzo equipollente;

- denunciarne, nominativamente, il licenziamento mediante raccomandata od altro mezzo simile, avvertendo che, agli effetti del calcolo del premio, ciascun "avventizio" od "occasionale" sarà considerato continuativamente al lavoro sino al giorno (compreso) della spedizione della raccomandata stessa da rilevarsi dal timbro postale (in caso di consegna a mano, avrà valore a tale effetto la data di consegna).

5°) - la liquidazione delle indennità ai "soci" od ai lavoratori "avventizi" od "occasionalmente" infortunati, sarà effettuata in base al salario medio convenzionale che sarà determinato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (in sostituzione di quello di £.220.= stabilito con decreto ministeriale del 5 gennaio 1948), fermo restando il salario minimo di £.120.000.= annue e quello massimo di £.270.000.= annue, stabilito dalla legge, per la costituzione delle rendite;

6°) - il premio resta stabilito, per ciascun componente "socio" della cooperativa, carovana od associazione similare e per gli "avventizi" ed "occasionalisti" nelle seguenti misure:

a) per le cooperative, carovane od associazioni che operano nel primo settore:

- £. 500.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun socio;
- £. 12.= giornaliera per ciascun lavoratore "avventizio" od "occasionale";

b) per le cooperative, carovane od associazioni che operano nel secondo settore:

- £. 625.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun socio;
- £. 16.= giornaliera per ciascun lavoratore "avventizio" od "occasionale".

I premi suddetti sono riferiti al salario minimo assicurabile (convenzionale) di £. 400.= giornaliera: localmente potrà essere pattuito tra le Sedi dell'I.N.A.I.L. e le singole cooperative, carovane ed associazioni, a richiesta di quest'ultime, di regolare l'assicurazione in base a salari superiori a quello convenzionale.

I premi medesimi debbono essere maggiorati per ogni 50 lire, o frazione, di aumento del salario giornaliero, nelle seguenti misure:

a) per le cooperative, carovane ed associazioni che operano nel primo settore:

- £. 65.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun socio;
- £. 1,50.= giornaliera per ciascun lavoratore "avventizio" od "occasionale";

b) per le cooperative, carovane o associazione che operano nel secondo settore:

- £. 78.= fisse per trimestre o frazione di trimestre, per ciascun socio;
- £. 2.= giornaliera, per ciascun lavoratore "avventizio" od "occasionale".

7°) - l'ammontare del premio per i soci dovrà essere pagato anticipatamente per un anno (od anche in rate semestrali o trimestrali, previa corresponsione di un sopra-premio di rateazione del 2% o del 3%, rispettivamente) salvo regolazione a fine anno (o semestre, o trimestre) in relazione al movimento del numero dei soci;

8°) - per i lavoratori "avventizi" od "occasionalisti" il premio sarà liquidato posticipatamente, in sede di regolazione annuale, semestrale o trimestrale;

9°) - su i premi suddetti saranno applicate le addizionali di legge (1% Ispettorato del Lavoro ed altre nuove eventuali).

La particolare forma assicurativa ed i premi fissi di cui sopra, debbono intendersi applicabili unicamente per il periodo 1° luglio 1949 - 30 giugno 1950, riservandosi la Direzione Generale dell'I.N.A.I.L. di rivedere e modificare l'assicurazione stessa con effetto dal 1° luglio 1950.

Roma, 12 agosto 1949